



*Agenzia Italiana  
per la Cooperazione allo Sviluppo*

**SEDE DI YANGON**

**IL DIRETTORE DI SEDE**

VISTA la Legge n.125 dell'11/08/2014 ed in particolare l'art. 18, che stabilisce che all'Agenzia è attribuita autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, patrimoniale e di bilancio;

VISTO il Regolamento recante lo Statuto dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, approvato con DM n. 113 del 22/07/2015, ed in particolare l'art. 5, comma 1, lett. f), che prevede che l'Agenzia adotti gli atti di gestione necessari per il conseguimento dei propri obiettivi e, nell'ambito della programmazione annuale, eserciti i relativi poteri di spesa, fermo restando il limite di cui all'art. 17, comma 6, della L. 125/2014;

VISTO il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 15 dicembre 2015 n. 2438, recante approvazione del "Regolamento di organizzazione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 dicembre 2015 n. 1002/2500, recante approvazione del "Regolamento interno di contabilità dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., disciplinante il Codice dei Contratti Pubblici, in particolare l'art. 1 comma 7 che dispone circa le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, tenendo conto dei principi fondamentali del medesimo Codice dei Contratti Pubblici e delle procedure applicate dall'Unione europea e dalle organizzazioni internazionali;

CONSIDERATA l'esigenza di dare attuazione ai principi desumibili dall'articolo 32, comma 2, del suddetto Codice dei Contratti Pubblici, individuando preventivamente gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 2 novembre 2017, n. 192 "Regolamento recante disciplina delle procedure per l'affidamento e la gestione dei contratti da eseguire all'estero", in particolare l'art. 21 che prevede che la sede centrale dell'AICS può disporre che le proprie sedi all'estero applichino la "Practical Guide" anche ai contratti stipulati per il funzionamento delle sedi stesse;

CONSIDERATO che la sede centrale dell'AICS non ha disposto l'applicazione della "Practical Guide" per le spese di funzionamento delle sedi estere;

VISTA la Delibera del Comitato Congiunto n. 67 del 10/07/2019, con il quale è stato conferito a Walter Zucconi l'incarico di Titolare della Sede di Yangon dell'Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo ("AICSY");

VISTO il Messaggio AICS Roma 571 del 20 gennaio 2020 con il quale si comunicava che con DM n.4613/BIS/223920 del 24 dicembre 2019 si approvava il previsionale di spesa per le spese di funzionamento della sede AICSY;

CONSIDERATO che AICSY ha necessità di stipulare annullamente una polizza assicurativa contro i rischi di incendio, furto e altri danni riferiti ai beni inseriti nell'inventario all'unità immobiliare adibita a Sede situata in 41-27, Inya Myaing, Shwe Taung Gone, Bahan Township, Yangon, al fine di preservare il valore patrimoniale dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che, in virtù dell'interesse pubblico sotteso al perseguimento del mandato istituzionale della Sede, si rende necessario procedere all'affidamento del servizio assicurativo, con stipula di polizza annuale, contro i rischi di incendio, furto e altri danni riferiti ai beni inseriti nell'inventario all'unità immobiliare adibita a Sede situata in 41-27, Inya Myaing, Shwe Taung Gone, Bahan Township, Yangon ("l'Appalto");

CONSIDERATO che AICSY opera nel mercato straniero del Myanmar e che pertanto, per normativa locale, risulta obbligatorio affidare lo svolgimento del summenzionato servizio in via esclusiva alla compagnia assicurativa statale "Myanma Insurance", anche tramite un intermediario registrato localmente e autorizzato ad operare nel Paese, che può offrire, con riferimento al servizio surriferito, eventuali coperture aggiuntive che complimentano i massimali ridotti offerti dalla compagnia "Myanma Insurance";

COSIDERATA la peculiarità del mercato assicurativo birmano, ovvero l'obbligatorietà, per normativa locale, di stipulare suddetta polizza con la compagnia assicurativa statale "Mynama Insurance", con la possibilità di integrare detta polizza tramite un intermediario autorizzato ad operare localmente che agisce da intermediario e che può offrire coperture complementari;

TENUTO CONTO del vincolo normativo birmano alla stipula di tale polizza;

CONSIDERATO che sulla base delle condizioni prevalenti nel mercato locale di riferimento che emergono dal complesso degli elementi disponibili in loco, il valore stimato dell'appalto ammonta a circa 1.300,00 Euro;

CONSIDERATO il preventivo fornito dalla compagnia assicurativa "GGI Tokyo Marine General Insurance", che include la quota riservata alla compagnia statale "Myanmar Insurance", in data 17 giugno 2020 di MMK 1.722.602,69, equivalenti ad EURO 1.129,76, secondo il tasso di cambio MMK/EURO applicato dalla Banca d'Italia in data odierna,

CONSIDERATO che la compagnia assicurativa "GGI Tokyo Marine General Insurance" è autorizzata ad operare nel Paese e come intermediario con la compagnia statale "Myanma Insurance" ed offre coperture complementari che rispondono alle necessità di questa Sede;

CONSIDERATO che, sulla base del cambio pubblicato nel sito della Banca d'Italia alla data odierna, il suddetto importo è inferiore ad € 40.000,00;

CONSIDERATO che per la tipologia e per il valore stimato del contratto da acquisire, l'articolo 7, comma 2, lettera a) del DM MAECI n. 192 del 2017, prevede che il contraente sia selezionato mediante affidamento diretto;

VERIFICATO che l'importo corrispondente al valore stimato del contratto trova capienza nelle risorse finanziarie all'uopo allocate nel Capitolo 2171 – Spese di funzionamento della Sede

## DETERMINA

1. L'affidamento diretto, secondo quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, lettera a) del DM MAECI n. 192 del 2017, del servizio assicurativo, con stipula di polizza annuale, contro i rischi di incendio, furto e altri danni riferiti ai beni inseriti nell'inventario all'unità immobiliare adibita a Sede situata in 41-27, Inya Myaing, Shwe Taung Gone, Bahan Township, Yangon, tenuto conto di quanto prescritto dalla normativa locale vigente, alla compagnia assicurativa "GGI Tokyo Marine General Insurance" per un importo pari a **MMK 1.722.602,69 (MMK un milione e settecento ventidue e seicento due/69)**, equivalenti ad EURO 1.129,76, secondo il tasso di cambio MMK/EURO applicato dalla Banca d'Italia in data odierna;
2. Il summenzionato servizio avrà durata di n. 12 mesi;

3. Il relativo importo di spesa graverà sul budget assegnato per il funzionamento della Sede – cap. 2171 - per l'anno 2020;
4. L'incarico di R.U.P., ai sensi dell'art 31 del Codice degli Appalti e dell'art. 4 comma 2 del Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 192/ 2017, è affidato al Titolare della sede estera AICS Yangon, Ing. Walter Zucconi.

Yangon 19.06.2020

  
Il Titolare di Sede  
Walter Zucconi



